

Regolamento per la certificazione per la tenuta esemplare dei piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera

1. Introduzione e scopi

La Piccoli Animali Svizzera è una federazione mantello e sostiene i soci organizzati nelle federazioni specifiche e nelle associazioni speciali, attivi nella loro occupazione del tempo libero. Dal 1875 la Piccoli Animali Svizzera promuove l'allevamento e la tenuta di dei piccoli animali delle soprannominate federazioni specifiche.

La Picconi Animali Svizzera promuove allevatori e tenitori di piccoli animali che sono consapevoli delle loro responsabilità nei confronti degli animali e delle persone in ugual misura e riconoscono che, accanto ai valori esterni delle caratteristiche delle razze considerano importanti anche gli alloggiamenti ed i fabbisogni degli animali.

Gli statuti della Piccoli Animali Svizzera e delle federazioni rappresentano le direttive, così come i regolamenti e le direttive della Piccoli Animali Svizzera e delle federazioni e gli standard di razza valevoli. La legislazione sulla protezione degli animali e le ordinanze dell'ufficio federale di veterinaria BVET costituiscono i fondamenti legali.


Il „Certificato per una tenuta esemplare dei piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera” distingue i soci che dimostrano interesse per gli animali che detengono e che dimostrano di padroneggiare le conoscenze sulla loro tenuta. Lo scopo è quello di promuovere una tenuta/allevamento dei piccoli animali che non si limiti al minimo delle esigenze. Questo lo si ottiene anche con una formazione continua.

La distinzione „Certificato per una tenuta esemplare dei piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera“ è inteso quale marchio di qualità dell'amico degli animali che indica la strada da seguire ai soci come con delle attrezzature adeguate, l'alimentazione, la cura ed il contatto con le persone tutto si sviluppa in una sana direzione. Inoltre agli interessati ad acquisti indica che saranno consigliati in modo completo e serio.


Il socio adempie ad una funzione esemplare.

2. Organizzazione

- 2.1 Il comitato della Piccoli Animali Svizzera ha elaborato questo regolamento, basandosi sulla decisione della assemblea dei delegati del 11 giugno 2006 a Lenzerheide-Valbella e sulla proposta della commissione di certificazione, che serve da base per la certificazione di qualità ed il riconoscimento del „Certificato per una tenuta esemplare dei piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera“.
- 2.2 Compiti e responsabilità vengono definiti attraverso un cahier des charges dalla commissione di certificazione e dall'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.
- 2.3 La commissione di certificazione sottostà al comitato della Piccoli Animali Svizzera che redige un elenco dei compiti per il lavoro della commissione stessa.



- 2.4 La commissione di certificazione si compone di 7 membri:
- 1 membro di comitato della Piccoli Animali Svizzera
 - 1 membro per ogni federazione (4)
 - 1 membro della CI cavie
 - 1 rappresentante del BVET
 - dal direttore dell'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera con diritto di parola e consiglio
- 2.5 Il presidente della commissione è membro del comitato della Piccoli Animali Svizzera e viene designato da quest'ultimo. I membri delle federazioni vengono proposti al comitato della Piccoli Animali Svizzera per accettazione. Il BVET definisce autonomamente il suo rappresentante. I membri delle federazioni (FV) e dalla IG cavie (IG) hanno certificato i loro allevamenti. Almeno 2 membri della commissione di certificazione debbono aver assolto con successo la formazione di certificatore della Piccoli Animali Svizzera.
- 2.6 La commissione di certificazione decide su proposta dei gruppi di lavoro delle FV i criteri richiesti per la certificazione e li ancora nel profilo richiesto. Essa può in ogni momento apportare modifiche o adattamenti che rispecchiano lo scopo della certificazione.
- 2.7 La commissione di certificazione nomina i certificatori della Piccoli Animali Svizzera, provvede per la loro formazione e aggiornamento. In una giornata annuale di lavoro con i certificatori della Piccoli Animali Svizzera vengono discussi i problemi e elaborate le loro soluzioni. Un rapporto riassuntivo viene trasmesso al comitato della Piccoli Animali Svizzera. Inoltre sugli organi ufficiali verrà periodicamente riferito sull'evolversi della situazione.
- 2.8 L'ufficio amministrativo sorveglierà che le certificazioni avvengano secondo un piano economico e ottimale in conformità al presente regolamento.
- 2.9 Le qualità dei certificatori della Piccoli Animali Svizzera, come pure la loro formazione ed aggiornamento, il loro impiego ed il loro indennizzo sono definiti da un regolamento speciale.
- 2.10 Ogni FV riceve ad inizio anno una lista aggiornata dei membri certificati. Alla Società per la protezione animali, agli incaricati cantonali per la protezione animali, al BVET e agli uffici cantonali di veterinaria la lista dei certificati sarà trasmessa su richiesta.




3. Presupposti e procedimento per candidarsi al certificato

Presupposti:

- 3.1 Il candidato deve essere membro di una sezione o club affiliati ad una federazione da almeno un anno e contemporaneamente è pure stato tenitore di piccoli animali. Prende parte attiva alla vita della sezione e ha concluso l'abbonamento al „Tierwelt“ .
- 3.2 Il candidato deve conoscere gli statuti ed i regolamenti della Piccoli Animali Svizzera, della federazione corrispondente e della sua sezione e li rispetta. Imprescindibile è pure il rispetto della legge sulla protezione degli animali in tutti i suoi ambiti.
- 3.3 Il candidato deve poter dimostrare conoscenze sulla tenuta di animali. Al riguardo in particolare sulla specie o la razza tenuta circa i ricoveri, la salute, il foraggiamento, ed il comportamento degli animali. Il candidato deve pure dimostrare di aver seguito corsi di formazione ed aggiornamento (certificato sociale).
- 3.4 Le gabbie debbono rispettare i regolamenti al momento della candidatura. Le attrezzature devono essere definitive; attrezzature smontabili sono ammesse.
- 3.5 I candidato è a conoscenza del profilo richiesto, delle direttive specifiche e delle condizioni.
- 3.6 Un candidato non viene ammesso alla certificazione se è pendente una procedura presso il tribunale della Piccoli Animali Svizzera o se è già stato sospeso per un certo periodo dal medesimo tribunale. Per un candidato già ammesso durante questo periodo la certificazione non potrà avvenire.

Procedura:

- 3.7 La candidatura è da inviare per iscritto all'Ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera con l'apposito formulario che può essere richiesto all'uff. della Piccoli Animali Svizzera.
- 3.8 In parallelo con l'iscrizione deve essere versato alla Piccoli Animali Svizzera l'importo della tassa secondo l'art. 8.1 di questo regolamento.
- 3.9 La prima certificazione avviene dopo aver convenuto un appuntamento con il certificatore designato dall'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera. Sarà redatto un verbale con proposta all'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.. Questo viene discusso con il socio e sottoscritto dalle parti. Il socio, il certificatore e l'ufficio amministrativo della Piccoli animali Svizzera.ricevono una copia ciascuno. Se il socio non è d'accordo il contenuto del verbale questo deve essere annotato nel verbale stesso. Gli sarà data la possibilità di prendere posizione scritta entro 5 giorni. La presa di posizione è da indirizzare all'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.




- 3.10 In caso di risultato negativo la tassa non viene restituita.
- 3.11 Il presidente della commissione di certificazione decide circa la certificazione su proposta del certificatore. La decisione viene comunicata al socio nella forma scritta. Un rifiuto deve essere motivato e la decisione è definitiva. Nel caso di un giudizio positivo il candidato riceve la plachetta di certificazione con la vignetta dell'anno. La plachetta viene data a titolo di prestito e rimane di proprietà della Piccoli Animali Svizzera. Essa è da restituire in caso di rinuncia o annullamento della certificazione.
- 3.12 In caso di successo il socio viene nominato sugli organi ufficiali della Piccoli Animali Svizzera e ammesso sulla lista dei soci certificati per una tenuta esemplare dei piccoli animali.

4. Doveri del socio

Accanto agli obblighi definiti dall'art. 3. il titolare del certificato per una tenuta esemplare di piccoli animali si impegna a rispettare le seguenti regole basilari: Il socio deve aggiornarsi continuamente in modo da adottare le nuove conoscenze affermate.

- 4.1 Tutti gli animali sono da tenere in modo che essi possano comportarsi conformemente alla razza o alla specie.
- 4.2 Il socio deve permettere incondizionatamente al certificatore a lui assegnato (tempi Art. 7.3) l'accesso alle gabbie ed a tutti gli animali da lui tenuti. Deve pure dare risposta alle domande sulla tenuta degli animali.
- 4.3 Controlli esterni avvengono ad opera di controllori dei servizi cantonali previa presentazione dei documenti d'identità.
- 4.4 Compratori e interessati devono essere informati e consigliati correttamente. Il socio deve essere pronto a rinunciare ad una vendita quando constatata che le premesse presso il compratore non sono garantite.
- 4.5 Gli interessati all'acquisto devono essere apertamente informati in modo completo su eventuali manchevolezze degli animali offerti.
- 4.6 Il venditore rimane a disposizione del compratore per eventuali consigli anche dopo la consegna dell'animale.
- 4.7 In caso di problemi e manchevolezze constatate il venditore si adopera per trovare una soluzione.
- 4.8 Il socio annuncia ogni cambiamento di domicilio o spostamento dell'allevamento all'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.
- 4.9 Per tutti gli animali delle altre specie nelle gabbie le disposizioni di legge sono rispettate.
- 4.10 Se le gabbie si trovano in luoghi separati tutti i luoghi devono essere annunciati per la certificazione e devono figurare nella certificazione.



5. Diritti del socio certificato

- 5.1 Il socio ha il diritto ad una ricertificazione (Art.7) delle proprie gabbie con la consegna di un rapporto. Questa è soggetta a tassa e deve essere ripetuta ogni tre anni.
- 5.2 La ricertificazione dà diritto al socio ad una corretta valutazione della sua tenuta di animali così come ad un consiglio sul posto in particolare quando vi siano punti da migliorare.
- 5.3 Sulla placchetta in caso di ricertificazione con esito positivo sarà applicata la nuova vignetta che conferma la validità da parte della Piccoli Animali Svizzera.
- 5.4 In caso di inserzioni e testi pubblicitari si può utilizzare la seguente dicitura: 'Socio con certificato della Piccoli Animali Svizzera per una tenuta esemplare di piccoli animali'

6. Requisiti per i soci e gli alloggiamenti

- 6.1 Il socio ha il suo domicilio in Svizzera o Liechtenstein. Ciò vale pure per il posizionamento della stalla.
- 6.2 Il profilo richiesto per la certificazione, elaborato dai gruppi di lavoro delle federazioni, getta le basi richieste per la certificazione di una tenuta esemplare di piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera. Il profilo richiesto ed il questionario sono redatti con un criterio unitario:
 - Conoscenze basilari
 - Sistemazione
 - Salute e igiene
 - Foraggio
 - Conoscenze specifiche sulle razze/specie tenute
 - Impressione generale
- 6.3 Il certificatore della Piccoli Animali Svizzera può su disposizione dell'ufficio amministrativo eseguire visite senza preavviso. Terze persone possono inoltrare proposte di controllo all'ufficio amministrativo. I contatti e l'amministrazione dei controlli avvengono pianificati attraverso l'ufficio amministrativo. Il controllo avviene previo avviso telefonico.

7. Ricertificazioni

- 7.1 Gli stalli che sono stati certificati per la distinzione di tenuta esemplare di piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera, vengono ricertificati ogni tre anni secondo le prescrizioni valide in quel momento.
- 7.2 Queste ricertificazioni avvengono ad opera di certificatori formati dalla Piccoli Animali Svizzera.



- 7.3 Le ricertificazioni sono annunciate. Uno spazio temporale viene comunque rispettato: giorni feriali 08.30 - 11.30, 13.30 - 18.00, sabato fino alle 16.00.
- 7.4 La ricertificazione comprende tutte le razze/specie tenute nelle gabbie già certificate in precedenza. Per tutte le altre specie di animali presenti nelle medesime stalle le disposizioni devono essere rispettate.
- 7.5 Vengono esaminate esclusivamente le condizioni di tenuta. Non vengono effettuate valutazioni da parte dei certificatori sulle caratteristiche di razza.
- 7.6 In occasione di ogni ricertificazione viene redatto un protocollo, con proposta all'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.. Questo viene discusso con il socio e sottoscritto dalle parti. Socio, certificatore e l'ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera., ricevono una copia ciascuno. Dal momento che il socio non è d'accordo con alcuni particolari questo deve essere annotato sul protocollo. Gli sarà data la possibilità di prendere posizione scritta entro 5 giorni. La presa di posizione deve essere indirizzata all' ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.
- 7.7 Costatazioni vengono comunicate al socio sul posto con consigli sui miglioramenti e annotati sul formulario. In caso di manchevolezze viene fissato un termine per l'eliminazione. Ne consegue un controllo supplementare. Questo controllo supplementare è soggetto a tassa.
- 7.8 Se il termine per l'eliminazione dei difetti è superiore a due mesi il certificato è sospeso.
- 7.9 Se sussistono manchevolezze che non possono essere appianate secondo l'Art.7.7, oppure si contravviene in maniera grave al regolamento, a questo momento il certificatore sottopone il caso alla commissione di certificazione e se del caso formula proposte di sanzioni. La commissione di certificazione decide sull'ulteriore procedura da adottare e mette in atto gli accorgimenti necessari.

8. Tasse

- 8.1 Per la prima e le successive certificazioni viene prelavata una tassa. Essa è da pagare prima della certificazione.
- 8.2 Per controlli a posteriori a seguito di constatazioni o sospensioni viene pure prelevata una tassa.
- 8.3 Le tasse vengono fissate dal comitato della Piccoli Animali Svizzera su proposta della commissione di certificazione e pubblicate sugli organi ufficiali della Piccoli Animali Svizzera.



9. Sospensione / Rinuncia / Annullamento della certificazione

Sospensione:

- 9.1 Una sospensione viene pronunciata dalla commissione di certificazione nei seguenti casi:
- quando un socio cambia domicilio senza annunciarlo all’ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera
 - quando il certificatore della Piccoli Animali Svizzera richiede un miglioramento nella tenuta degli animali e l’eliminazione dei difetti richiede più di due mesi.
- 9.2 Una sospensione viene tolta solo dopo che un ulteriore controllo sia avvenuta con esito positivo. Questi controlli supplementari sono soggetti a tassa.
- 9.3 Se la sospensione dura più di tre anni la certificazione è annullata. Più tardi si potrà richiedere una nuova procedura secondo l’Art. 3 di questo regolamento.

Rinuncia:

- 9.4 Il socio certificato può in ogni momento rinunciare alla distinzione per una tenuta esemplare di piccoli animali della Piccoli Animali Svizzera. Questo deve essere annunciato per iscritto alla commissione di certificazione. Nel contempo dovrà essere restituita la plachetta.

Annullamento:

- 9.5 Una certificazione viene annullata:
- Se la ricertificazione non ha avuto esito positivo,
 - Se le gabbie sono state date ad un altro socio. Se quest’ultimo desidera mantenere la certificazione deve inoltrare una richiesta secondo l’Art. 3 e adempiere interamente alle condizioni ivi contenute,
 - Quando il socio certificato cessa di tenere animali,
 - In caso di trasferimento all’estero,
 - Quando sono state pronunciate sanzioni nei confronti del socio da parte del tribunale della Federazione ad eccezione dell’ammonimento,
 - Quando il socio non adempie ai doveri di aggiornamento,
 - Quando un socio certificato dalla Piccoli Animali Svizzera vieta o impedisce l’accesso ad un certificatore o ad un funzionario dell’ufficio del veterinario cantonale o della protezione animali.
- 9.6 In caso di ripetute o gravi trasgressioni contro le direttive della certificazione il certificatore propone alla commissione di certificazione di annullare il certificato.
- 9.7 La rinuncia rispettivamente l’annullamento della certificazione viene comunicato all’interessato dalla commissione di certificazione per iscritto. Una copia dello scritto va alla rispettiva federazione e all’ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera.




- 9.8 In caso di rinuncia o annullamento della certificazione la plachetta deve essere subito ritornata all'Ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera. Il riferimento alla certificazione deve essere tolto dagli annunci pubblicitari e ripsettivamente tolto da testi già esistenti. Il socio viene cancellato dall'apposito elenco nella statistica.
- 9.9 Un socio a cui la certificazione è stata tolta a seguito di rifiuto, rinuncia o annullamento può di nuovo annunciarsi per una nuova certificazione solo quando adempie a tutte le disposizioni del regolamento.

10. Sanzioni

- 10.1 La commissione di certificazione può pronunciare sanzioni contro quei soci certificati che contravvengono a premesse, legge sulla pritezione animali, norme, statuti o regolamenti così come a disposizioni di questo regolamento.
- 10.2 Le sanzioni debbono tenere conto delle contravvenzioni e delle colpe e contemplano:
- ammonimento scritto
 - riesame straordinario
 - annullamento del certificato della Piccoli Animali Svizzera.
- 10.3 Prima della decisione sulle sanzioni all'interessato viene data la possibilità di essere ascoltato dalla commissione di certificazione.
- 10.4 Decisioni sulle sanzioni sono definitive e non possono più essere rimesse in discussione in ambito della Piccoli Animali Svizzera.
- 10.5 Trasgressioni contro la Legge svizzera sulla protezione degli animali debbono essere eliminate al più presto altrimenti la commissione di certificazione è tenuta a notificarlo all'Ufficio del veterinario cantonale.

11. Amministrazione della giustizia

- 11.1 Fondamentalmente valgono le disposizioni contenute nel regolamento della giustizia della Piccoli Animali Svizzera. Fanno eccezione le decisioni contenute nell' Art. 10.2, che vengono emanate dalla commissione di certificazione.
- 11.2 Contro le seguenti decisioni l'interessato ha il diritto di richiedere un riesame alla commissione di certificazione:
- Decisione di rifiuto conformemente all' Art. 3.11 (Non assegnazione della certificazione),
 - Decisione secondo l' Art. 7.9 (Procedura e provvedimenti necessari in caso di manchevolezze nelle ulteriore controlli),
 - Comunicazioni secondo gli Art.9.3 e 9.5 (sospensione e annullamento)



La proposta di riesame deve essere inoltrata per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento della decisione all'Ufficio amministrativo della Piccoli Animali Svizzera all'attenzione della commissione di certificazione.

La decisione contestata deve essere allegata. La domanda di riesame deve contenere una breve motivazione. Mezzi di prova sono da descrivere in modo preciso e se possibile allegati.

Con il riesame possono essere biasimate tutte le manchevolezze della decisione contestata. Sono permesse nuove constatazioni.

La proposta di riesame ha effetto sospensivo. La procedura è scritta.

Salvo in caso di proposte sconsiderate o temerarie la procedura è gratuita. Non ci saranno indennizzi alle parti. La commissione di certificazione decide definitivamente e quale ultima istanza.

12. Disposizioni finali e transitorie

- 12.1 In caso di contestazioni su di una traduzione in altra lingua fa stato il testo in tedesco.
- 12.2 Conformemente alla parità di diritti uomo donna per tutte le definizioni di funzioni o persone non si farà differenza fra maschile o femminile e valgono per entrambi i sessi.
- 12.3 Per i termini previsti dal presente regolamento fa stato la data del timbro postale.
- 12.4 Il presente regolamento è stato approvato nella seduta di comitato della Piccoli Animali Svizzera del 15 novembre 2008 a Zofingen ed entra immediatamente in funzione. Sostituisce e annulla tutte le precedenti decisioni. Cambiamenti possono essere fatti solo dal comitato della Piccoli Animali Svizzera su proposta della commissione di certificazione.

Zofingen, 15.11.2008

PICCOLI ANIMALI SVIZZERA

Il Presidente	Il Segretario
Gion P. Gross	Kurt Lirgg